

Certificazione verde COVID-19 e sistema di screening

(secondo la nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0067412 del 13 ottobre 2021)

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è fatto obbligo di **possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19**. L'unica eccezione è relativa agli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di *idonea certificazione medica* rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

Il possesso della certificazione verde non può essere oggetto di autocertificazione e, per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della certificazione altrui, si incorre in **responsabilità penalmente rilevante**.

Il lavoratore che dichiara il possesso della certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere invitato ad allontanarsi e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile (è considerato **assente ingiustificato**). *Nel periodo di assenza ingiustificata devono essere incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative*.

- In caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, il dirigente/direttore avrà il compito di comunicare, con proprio provvedimento da inviare per il *tramite del protocollo ufficiale dell'Ente all'Ufficio Gestione delle Risorse Umane - sezione presenze* l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.
- Nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, il dirigente/direttore avrà il compito di comunicare con proprio provvedimento da inviare per il *tramite del protocollo ufficiale dell'Ente all'Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità e all'Ufficio Gestione delle Risorse Umane* l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. Dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente/direttore competente sarà tenuto ad avviare anche la *procedura sanzionatoria* di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (comunicazione alla *Prefetto* territorialmente competente, il quale, successivamente, disporrà l'irrogazione delle sanzioni di legge. In caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi descritti la **sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500**). In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, **al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. **I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio**.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Nell'ambito di particolari esigenze organizzative che necessitano la definizione di una specifica programmazione, il datore di lavoro può richiedere ai lavoratori di rendere noto il possesso o meno della certificazione verde con un preavviso non superiore alle 48 ore.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde è *in capo ai dipendenti CNR* che siano nella necessità di accedere presso altre amministrazioni, o imprese, per motivi di servizio.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'obbligo di controllo della certificazione verde vale anche nell'attività extra-moenia e di missione e per gli accessi ai congressi e ai convegni. Nel caso in cui una struttura del CNR fosse responsabile dell'organizzazione di uno di questi eventi dovrà provvedere alla verifica attraverso una persona formalmente incaricata dell'accertamento.